

**Adempimento per l'integrazione del contraddittorio  
nel giudizio pendente avanti il Tar Sicilia - R.G. n. 1695/2018**

**Sunto del ricorso con indicazione dello stato attuale del procedimento**  
proposto dal sig. Alessandro Barbera, cf BRBLSN81L19G371P,  
rappresentato e difeso dall'avv. Agatino Cariola, c.f.  
CRLGTN61S08C351Q, per le comunicazioni fax 095.7464228 e pec  
[agatino.cariola@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:agatino.cariola@pec.ordineavvocaticatania.it);

**contro**

**l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della  
Pesca Mediterranea**, in persona dell'Assessore legale rappresentate *pro  
tempore*; e **l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo  
Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale  
dell'Agricoltura**, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro  
tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello  
Stato di Palermo;

**nei confronti di**

**L & N Frutta - Società cooperativa; Società Agricola Le prelibatezze  
del feudo pollichino s.n.c. di Lala Giuseppe e Lala Carolina; Ruci  
Società cooperativa agricola; Associazione Agraria Monte Bubbonia;  
Bonanno di Monte San Giorgio Brjan; Grosso Saveria**, tutti in persona  
dei legali rappresentanti *pro tempore*.

**Sunto del ricorso**

In attuazione del Regolamento UE 17 dicembre 2013, n. 1305, e del PSR  
Sicilia 2014/2020, che prevede la sottomisura 4.1 “*Sostegno a  
investimenti nelle aziende agricole*”, il DDG Assessorato Regionale  
Agricoltura, Dipartimento Regionale Agricoltura, 24 ottobre 2016, n.  
6470, ha approvato le *Disposizioni attuative parte specifica della*

*Sottomisura 4.1 del PSR 2014/2020.* È stato indetto un bando pubblico relativo a tale sottomisura pubblicato sul sito ufficiale del PSR della Regione siciliana il 14 dicembre 2016.

Il sig. Alessandro Barbera ha partecipato al Bando. La sua domanda di sostegno ha assunto il numero 54250321590.

Con ricorso proposto avanti il Tar Sicilia iscritto al R.G. n. 1695/2018, il sig. Alessandro Barbera ha impugnato

– la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili, approvata con D.D.G. n. 1501/2018 del 25 giugno 2018, Allegato 1, in relazione al procedimento relativo al PSR 2014-2020, sottomisura 4.1. “*Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole*”, nella parte in cui non assegna n. 10 punti alla domanda n. 54250321590; del successivo D.D.G. di modifica n. 1910/2018 del 10 agosto 2018, Allegato 1, sempre nella parte in cui non assegna n. 10 punti alla domanda del sig. Barbera n. 54250321590; del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza di riforma in autotutela avanzata il 9 luglio 2018, e depositata presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Enna l’11 luglio 2018; e di ogni altro atto presupposto e connesso, anche allo stato non conosciuto, in particolare – ove occorresse – gli atti istruttori adottati, i DDS n. 3507/2017 e n. 3911/2017, nella parte in cui non hanno assegnato alcun punteggio alla domanda del ricorrente; le note Ispettorato Agricoltura Enna 19 luglio 2018, n. 8797, e 31 luglio 2018, n. 8797, sempre nella parte in cui non considerano la posizione del ricorrente.

Ha contestato la mancata assegnazione del punteggio di n. 8 punti per la voce della Tab. A, *Priorità di tipo trasversale su tutti i comparti produttivi*, e precisamente per la voce A7, *Investimenti per la produzione e l’uso di energie alternative*, malgrado fosse stato adeguatamente provato il

possesso del presupposto legittimante all'attribuzione del punteggio; e la mancata attribuzione di n. 2 punti per la voce B1, sub criterio AG2, *Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni di potatura.*

L'omessa attribuzione di tali punteggi integra difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, viola le regole procedurali relative alla partecipazione degli interessati al procedimento di formazione delle graduatorie, viola altresì l'art. 4 Reg. UE n. 809/2014, e l'art. 6 l. n. 241/1990, il Regolamento UE n. 1305/2013, il PSR Sicilia 2014/2020; la sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", e il DDG Assessorato Regionale Agricoltura, Dipartimento Regionale Agricoltura, di indizione del bando pubblico relativo a tale sottomisura pubblicato sul sito ufficiale del PSR della Regione siciliana il 14 dicembre 2016. In tal modo si integra l'eccesso di potere sotto la forma dello sviamento per l'inidoneità dell'esito della procedura a realizzare gli interessi pubblici indicati dalle norme citate ed ancora ricordati dall'art. 2 Bando pubblicato il 14 dicembre 2016. Si viola ancora il principio di correttezza che ex art. 1175 cc riguarda tutti i rapporti e che è comunque ricompreso tra i principi del procedimento amministrativo dall'art. 1, l. n. 241/1990; si vanifica la tutela dell'affidamento; si realizza un'ingiustizia manifesta, e si opera una discriminazione con gli altri partecipanti alla procedura, oltre che manifestarsi l'evidente contraddittorietà.

Infatti, per come indicato nel ricorso introduttivo:

*«La vicenda a carico del sig. Barbera è paradossale, giacché egli ha subito gli effetti di errori commessi dall'Amministrazione resistente ben due volte con la pubblicazione dei DDS n. 3507 e 3911 del 2017, che non comprendevano la sua domanda tra quelle ammissibili e pertanto non gli*

*attribuivano alcun punteggio, di modo che egli non ha potuto “difendersi” già in sede di istruttoria avverso la mancata attribuzione dei punteggi – rispettivamente di 8 e 2 punti – per le voci A7 e AG2. In ogni caso la mancata assegnazione di tali punteggi è viziata per evidente travisamento.*

*Può muoversi dalla considerazione che l’art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, dedicato a Correzione e adeguamento di errori palesi, prevede che «Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede». Ma invero tutti i Considerata sono ispirati all’idea di un’istruttoria partecipata tra candidati ed amministrazioni all’insegna, del resto, dei principi che reggono l’art. 41 Carta europea dei diritti Nizza-Strasburgo.*

*Allora, anche dopo la sua presentazione una domanda può essere corretta, specie per errori palesi e materiali, quali sviste nella sua compilazione o incompleta redazione. È ovvio, poi, che qualora il sistema informativo SIAN non sia ancora predisposto e funzionante, la domanda integrativa di correzione debba essere fatta con modalità cartacee.*

*Nella vicenda è successo che il sig. Barbera ha presentato la domanda per la sottomisura PSR Regione Sicilia 2014-2020, 4.1 “Sostegno a*

*investimenti nelle aziende agricole”, il 10 aprile 2017 in via telematica, doc. 4; per mero errore ostativo ha indicato un fascicolo aziendale diverso da quello riguardante la domanda, ma già il 26 ottobre 2017 si rendeva conto dell’errore e presentava istanza di correzione, doc. 8. A questo punto la domanda era corretta e l’Amministrazione gli avrebbe dovuto assegnare il punteggio di 73 secondo la scheda di autoattribuzione, doc. 6, ed in presenza di tutti i presupposti.*

*Invece, per ben due volte l’Amministrazione ha ritenuto la domanda del Barbera irricevibile per l’indicazione di un fascicolo aziendale diverso da quello di riferimento, DDS n. 3507 del 16 novembre 2017, docc. 9 e 10; n. 3911 del 5 dicembre 2017, docc. 11 e 13. Alla domanda del Barbera non è stato assegnato alcun punteggio; lo stesso ha dovuto “rincorrere” l’Assessorato per farsi riammettere e quando ciò è avvenuto con il DDG n. 1501 del 25 giugno 2018, docc. 17 e 19, egli si è “ritrovato” con un punteggio inferiore di ben 10 punti rispetto a quello che gli spetta.*

*Anzi, malgrado l’istanza del 9-11 luglio 2018, doc. 20, perché l’Amministrazione intervenisse in autotutela, il successivo DDG n. 1910 del 10 agosto 2018 ha continuato ad assegnargli 63 punti, docc. 21 e 22.*

*L’intero comportamento è contraddittorio: se in applicazione dell’art. 4 Reg. UE n. 809/2014 l’Amministrazione ha ammesso la domanda del Barbera, concludendo quindi che il suo errore fosse palese e che lo stesso aveva agito «in buona fede», avrebbe dovuto inserire la sua domanda già nei DDS 3507 e 3911 del 2017 o, almeno, comunicargli il punteggio provvisorio ottenuto in modo da poter partecipare attivamente all’istruttoria che lo riguardava, alla pari di tutti gli altri candidati, i quali hanno avuto la possibilità di interloquire efficacemente con l’Amministrazione e presentare osservazioni e documenti atti ad ottenere*

*rispettivamente il “giusto” punteggio. Risultano violati altresì i principi di tutela dell’affidamento e di correttezza che sono principi generali del diritto, validi ed efficaci anche nei rapporti tra p.a. e cittadini, specie per il riferimento ad essi operato dall’art. 1 della l. n. 241/1990.*

*Alla domanda del sig. Barbera vanno assegnati n. 8 punti per la voce A7 e n. 2 punti per la voce AG2.*

*Infatti, e come ancora indicato dal medesimo nell’istanza del 9-11 luglio 2018, doc. 20, in ordine alla prima voce va segnalata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 del Bando, dedicato ai Criteri di Selezione, e dove si riporta che «il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa progettuale contenga investimenti finalizzati per la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili (autoconsumo aziendale); inoltre per l’attribuzione del punteggio deve essere soddisfatto il seguente parametro: il costo dell’impianto deve essere di almeno il 5% dello importo complessivo dell’iniziativa progettuale», Bando, doc. 1, pag. 5.*

*La ditta Barbera soddisfa entrambi i due requisiti richiesti in quanto l’iniziativa progettuale prevede investimenti finalizzati per la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici dimensionati al fabbisogno energetico dell’azienda) e di importo superiore al 5% dell’importo complessivo del progetto presentato.*

*All’atto della presentazione dell’istanza la ditta ha prodotto una dichiarazione sostitutiva, a firma del rappresentante legale dell’azienda, del calcolo del fabbisogno energetico dei due siti produttivi dell’azienda al fine di dimensionare gli impianti fotovoltaici presentati e non a firma di un tecnico abilitato. Successivamente, su richiesta dell’Amministrazione, l’azienda in data 2 marzo 2018, doc. 15, ha presentato all’Ispettorato Agrario di Enna, ufficio competente per l’istruttoria della domanda, le*

*dichiarazioni in questione a firma del tecnico abilitato, ing. Fabio Salvatore Costantino Rapisarda: si tratta della medesima attestazione del CAA che ha effettuato i calcoli e sulla cui base la ditta aveva presentato la propria autodichiarazione.*

*Sostanzialmente l'Amministrazione già alla data di presentazione della domanda era in grado di valutare se gli impianti fotovoltaici presentati erano dimensionati in maniera adeguata. In ogni caso la documentazione richiesta e prodotta dava dimostrazione del criterio di calcolo adoperato e della sua correttezza, di modo che non se ne poteva prescindere nella formulazione della graduatoria definitiva. Infatti, risulta evidente che o l'Amministrazione ha correttamente regolarizzato il procedimento e che la stessa ha prodotto un legittimo affidamento meritevole di tutela.*

*In ordine al secondo requisito va ricordato il punto della TAB B1 – AG2 Investimenti prioritari dei settori produttivi “Produzioni vegetali”. Sempre l'art. 5 del Bando riporta che «il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'iniziativa progettuale contenga investimenti per l'acquisto di macchine o attrezzatura specializzata quali barre per il topping ed edging o forbici e seghetti elettrici o pneumatici o endotermici per la potatura e carri o telai o piattaforme o altro per la raccolta dei prodotti». La ditta ha soddisfatto tutti i requisiti richiesti in quanto l'iniziativa progettuale prevede investimenti finalizzati per l'acquisto di forbici elettriche per le operazioni di potatura (v. preventivo n. 35 del 23 marzo 2017 della ditta “Luigi Leanza”) e per l'acquisto di un rimorchio monoasse a pianale con ruote esterne per la raccolta dei prodotti (preventivo n. 296 del 22 marzo 2017 della ditta “Trattori Gimeli s.r.l.).*

*La mancata assegnazione di tali punteggi viola allora l'art. 5 del Bando pubblicato il 14 dicembre 2016 ed integra il vistoso travisamento dei fatti.*

*Da notare che in tutta l'interlocuzione avuta con l'Ispettorato per l'Agricoltura di Enna il possesso di tali presupposti in capo alla ditta Barbera non è mai stato contestato di modo che essa non ha potuto far valere le proprie ragioni nell'opportuna sede procedimentale.*

*La violazione dei principi di tutela dell'affidamento e di correttezza è plateale. Infatti, era obbligo dell'Ispettorato Agricoltura di Enna indicare subito al Barbera possibili lacune della documentazione presentata e consentire, se del caso, sempre ai sensi di quel soccorso istruttorio garantito dall'art. 4 Reg. UE n. 809/2014, l'integrazione degli atti. Invece, l'Amministrazione non ha mai contestato al Barbera il possesso dei requisiti relativi alle voci A7 e AG2, e ciò malgrado disponesse da subito della documentazione a loro riguardo (per la voce A7 l'autodichiarazione del Barbera sull'uso di energia da fonti rinnovabili e sull'autoconsumo aziendale dal 10 aprile 2017; le CILA dell'ing. Costantino Rapisarda dal 2 marzo 2017; per la voce AG2 i preventivi delle ditte fornitrici dei macchinari). L'istruttoria è stata del tutto lacunosa. L'Ispettorato non ha applicato né l'art. 4 Reg. UE n. 809/2014, né l'art. 6 l. n. 241/1990.*

*Importa rilevare che in tal modo risultano frustate anche le finalità del PSR Sicilia e del Bando. Se, infatti come riporta l'art. 2 del Bando «La sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” ha come obiettivo l'ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti al miglioramento del rendimento globale e al riposizionamento delle stesse sui mercati. In particolare con l'attuazione della sottomisura si intende sostenere il processo di ristrutturazione aziendale attraverso l'ampliamento della*



*dimensione economica, l'introduzione di nuove tecnologie ed innovazioni; etc.», risulta evidente che la sottrazione all'azienda Barbera di ben 10 punti risulta in netto contrasto con tale finalità, e pertanto viziata da eccesso di potere per l'inidoneità dell'esito alla fine adottato dall'Assessorato rispetto a tali interessi pubblici. In fondo, lo stesso Reg. UE n. 1305/2013 risulta violato, se le risorse previste sulla sua base sono distribuite a seguito di un'istruttoria tanto deficitaria a carico del ricorrente Barbera.*

*Risaltano le contraddittorietà integrate dall'Amministrazione e la disparità di trattamento con gli altri partecipanti alla procedura. L'ingiustizia a carico del Barbera è particolarmente manifesta».*

#### **Indicazione dello stato attuale del giudizio**

Con ordinanza 14 gennaio 2019, n. 41, Tar Sicilia, I, ha «ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato *fumus boni juris* con riferimento alle censure aventi ad oggetto la violazione delle garanzie procedurali e l'erronea mancata attribuzione del punteggio riferito al criterio A 7, ma non anche per quello AG 2»; ha «rilevato, con particolare riferimento al primo dei due criteri succitati, che dalla documentazione in atti sembra emergere che: l'istanza di finanziamento conteneva la stima dei consumi in misura pari a quella di cui alle relazioni successivamente trasmesse; la differenza tra l'energia prodotta e quella consumata era minima e sarebbe venuta meno in caso di stralcio delle particelle asseritamente non condotte dal ricorrente»; ha «rilevato che il ricorrente si è dichiarato disponibile alla trasmissione del contratto di prestazione professionale (che avrebbe potuto produrre se fosse stato attivato il contraddittorio procedimentale)»; ha «ritenuto, relativamente al secondo dei due criteri succitati, che sembra non potesse

*aversi il finanziamento dell'acquisto di un rimorchio, in considerazione della formulazione letterale del principio di selezione, che conteneva un chiaro riferimento all'acquisto di macchine specializzate per operazioni di potature e raccolta». Ha pertanto accolto «l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva alle ulteriori fasi della procedura con l'attribuzione degli ulteriori punti di cui al criterio A7, compensando le spese tenuto conto dell'accoglimento in parte dell'istanza cautelare».*

Con ordinanza 27 gennaio 2020, n. 218, il medesimo Tar Sicilia ha disposto l'integrazione del «*contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento*»; ha autorizzato parte ricorrente a procedere alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione per 30 giorni sul sito web [www.prssicilia.it/2014-2020](http://www.prssicilia.it/2014-2020), della medesima ordinanza e di apposito avviso sul giudizio e sul suo stato; ha differito la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 22 ottobre 2020.

Ogni altra indicazione sullo stato del procedimento è consultabile sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso l'inserimento del numero di ricorso 1695/2018 nell'apposita sottosezione rintracciabile all'interno della Prima Sezione del Tar Sicilia – Palermo.

Catania, 10 febbraio 2020

*avv. agatino cariola*